

<b>OGGETTO</b>	GIUDIZIO R.G. N. 2522/2006 PROMOSSO INNANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA DAL GIA' CONSORZIO ASIREG CONTRO IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI ED ALTRI ENTI DEFINITO CON SENTENZA N. 1033/2015 PUBBLICATA IL 10/08/2015. DETERMINAZIONI.
----------------	--

**DELIBERAZIONE N. 10 DEL 30/08/2016**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
DEL CONSORZIO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ  
PRODUTTIVE (CORAP)**

**PREMESSO che:**

- con legge regionale n. 38 del 24/12/2001 e s.m.i. la Regione Calabria ha disciplinato il regime giuridico dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di Sviluppo Industriale;
- con legge regionale n. 24 del 16/05/2013 è stato disciplinato il "Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità";
- con DPGR della Regione Calabria n. 112 del 15/06/2016, in esecuzione a quanto disposto dalla legge regionale n. 24/2013, si è proceduto alla propria nomina quale Commissario Straordinario unico per l'accorpamento dei cinque Consorzi Industriali della Calabria nel Corap;
- il precedente Commissario Straordinario, Dott. Giulio Oliverio, con sua nota del 24/06/2015 trasmessa via mail a tutti le ASI ed agli avvocati degli uffici legali, ha evidenziato quanto segue: "... il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2351 del 12/05/2015, che si allega, ha accertato che i Consorzi industriali della Regione Calabria devono ritenersi soppressi con l'entrata in vigore della L.R. 24/2013, con conseguente perdita della relativa legittimazione processuale. La stessa legge regionale dispone, ai sensi dell'art. 5, comma 4, che il CORAP subentra, (dalla) data di entrata in vigore della presente legge, fra l'altro nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, dei soppressi Consorzi. Il CORAP, tuttavia, pur esistendo ex lege, non ha ancora acquisito i requisiti formali (ad esempio, Partita IVA, codice fiscale, etc) per la sua regolare costituzione in giudizio. Ciò comporta che, ad oggi, e, pertanto, l'unica possibilità per la costituzione nei giudizi attivi e passivi ricade direttamente sullo scrivente Commissario Straordinario per l'accorpamento dei Consorzi industriali calabresi nel CORAP";
- con DPGR della Regione Calabria n. 115 del 29/06/2016, è stato istituito il Consorzio Regionale per lo sviluppo delle Attività Produttive (CORAP), ente pubblico economico e strumentale della Regione Calabria, mediante l'accorpamento nel Consorzio ASI di Catanzaro degli altri quattro Consorzi regolamentati con L.R. n. 38/2001 (ivi compreso il Consorzio ASIREG), succedendo per tutti i rapporti attivi e passivi ai suddetti cinque Consorzi provinciali industriali;
- con il suddetto decreto n. 115/2016 sono stati confermati in capo a questo Commissario Straordinario, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 24/2013 e nelle more della conclusione delle procedure di nomina degli organi monocratici e collegiali del CORAP, i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria del CORAP;
- con Decreto commissariale n. 7/2016 è stata istituita l'Avvocatura unitaria consortile;
- con sentenza n. 1033/2015, pubblicata in data 10/08/2015, il Tribunale civile di Reggio Calabria ha definito il giudizio R.G. n. 2522/2006 promosso dal già Consorzio Asireg contro il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il S.I.I.T. Servizi Integrati Sicilia - Calabria Settore Infrastrutture e Settore Trasporti, l'Autorità Portuale di Gioia Tauro, il Ministero delle Finanze e l'Agenzia del Demanio, avente ad oggetto l'accertamento ed il riconoscimento in favore del Consorzio attore della proprietà delle infrastrutture e delle opere pubbliche realizzate dallo stesso Asireg in esecuzione dei progetti ed in forza degli atti di trasferimento e provvedimenti tutti elencati e descritti nell'atto di citazione introduttivo del predetto giudizio;

- in particolare, la suddetta sentenza n. 1033/2015 ha rigettato le domande dell'Asireg e la domanda riconvenzionale del convenuto Ministero delle Finanze con compensazione delle spese di giudizio ad eccezione delle spese di CTU poste definitivamente a carico di parte attrice;

**VISTE:**

- la relazione del 10/12/2015 dell'Avv. Maria Gabriella D'Ottavio del Foro di Reggio Calabria, Legale dell'Avvocatura unitaria consortile e già difensore consortile nel suddetto giudizio rg. n. 2522/2006;
- l'istruttoria amministrativa, a cura dell'Avvocatura unitaria, degli atti d'ufficio inerenti la presente costituzione;

**RITENUTO, pertanto:**

- di non avvalersi delle procedure di mediazione e di proporre appello avverso la sentenza del Tribunale civile di Reggio Calabria n. 1033/2015 pubblicata il 10/08/2015, emessa a definizione del giudizio rg. n. 2522/2006 sopra meglio specificato, per la tutela dei diritti e degli interessi consortili;
- di conferire apposito incarico di patrocinio e mandato alle liti al difensore consortile Avv. Maria Gabriella D'Ottavio del Foro di Reggio Calabria, autorizzandola, sin da ora, a compiere ogni successiva e/o ulteriore azione connessa al procedimento di che trattasi, stabilendo che il compenso spettante alla predetta, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento approvato con Decreto commissariale n. 7/2016, viene determinato considerando i valori medi di cui al D.M. n. 55 del 10/03/2014, per lo scaglione di riferimento superiore ad Euro 520.000,00;

**DELIBERA**

- A. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono riportate per intero.
- B. Di proporre appello avverso la sentenza del Tribunale civile di Reggio Calabria n. 1033/2015 pubblicata in data 10/08/2015, emessa a definizione del giudizio R.G. n. 2522/2006 promosso dal già Consorzio Asireg contro il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il S.I.I.T. Servizi Integrati Sicilia – Calabria Settore Infrastrutture e Settore Trasporti, l'Autorità Portuale di Gioia Tauro, il Ministero delle Finanze e l'Agenzia del Demanio, meglio descritto in preambolo, per la tutela dei diritti e degli interessi consortili.
- C. Di conferire apposito incarico di patrocinio e mandato alle liti al difensore consortile Avv. Maria Gabriella D'Ottavio del Foro di Reggio Calabria, autorizzandola, sin da ora, a compiere ogni successiva e/o ulteriore azione connessa al procedimento di che trattasi, stabilendo che il compenso spettante alla predetta, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento approvato con Decreto commissariale n. 7/2016, viene determinato considerando i valori medi di cui al D.M. n. 55 del 10/03/2014, per lo scaglione di riferimento superiore ad Euro 520.000,00.
- D. Di autorizzare i competenti Uffici ad effettuare tutti i successivi adempimenti connessi e consequenziali alla presente deliberazione e le relative spese, imputandole alle corrispondenti voci di bilancio.

Dott.ssa Rosaria Guzzo

